

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 033/Pres.

Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 14, L.R. 18/2025 (B.U.R. 31/12/2025, S.O. n. 31), per gli interventi finanziati nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'art. 9, c. 142, L.R. 9/2026 (B.U.R. 7/8/2026, S.O. n. 24), per l'anno 2026 le domande degli enti locali di assegnazione delle risorse per la concessione di contributi per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili sono presentate dall'1 al 21 settembre 2026.

DPR. 6/8/2026, n. 095/Pres. (B.U.R. 19/8/2026, n. 33).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Interventi finanziabili
Art. 3	Enti locali beneficiari
Art. 4	Modalità di presentazione della domanda
Art. 5	Criterio di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali
Art. 6	Concessione e liquidazione delle risorse
Art. 7	Modalità di gestione del finanziamento
Art. 8	Rendicontazione
Art. 9	Revoca dei finanziamenti agli enti locali
Art. 10	Abrogazione
Art. 11	Disposizioni transitorie
Art. 12	Rinvio
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2
(Interventi finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5/2021, le risorse finanziarie sono assegnate agli enti locali per la concessione di contributi a favore di terzi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile, anche sulle spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso:

- a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) condomini per le parti comuni;
- c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
- d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
- e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

Art. 3
(Enti locali beneficiari)

1. Gli enti locali beneficiari sono:

- a) i Comuni singoli;
- b) i Comuni capofila di convenzioni tra enti locali;
- c) le Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

2. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata singolarmente da un Comune, qualora l'ente capofila di forme associative o la Comunità di cui al comma 1, lettere b) e c), abbia presentato domanda anche per il Comune medesimo.

Art. 4
(Modalità di presentazione della domanda)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a pena di inammissibilità, gli enti locali interessati trasmettono, via PEC, al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, di seguito denominato Servizio competente, la domanda di finanziamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forme associative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante dell'ente capofila.¹

2. L'ente capofila delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), allega alla domanda copia della convenzione vigente al momento della presentazione della domanda, qualora non già in possesso del Servizio competente.

3. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi documentazione o informazione si rendesse necessaria per l'istruttoria. Gli enti locali sono tenuti a fornire quanto richiesto, a pena di inammissibilità della domanda, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano il modulo predisposto dal Servizio competente pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza.

Art. 5

(Criterio di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali)²

1. Le risorse sono assegnate agli enti locali che presentano domanda di finanziamento, ripartendo le somme stanziare in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio degli enti medesimi o, nel caso di gestione associata, alla popolazione complessiva di tutti i Comuni partecipanti alla stessa alla data di presentazione della domanda.

2. La popolazione è calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

Art. 6

(Concessione e liquidazione delle risorse)

1. Entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda di finanziamento, il direttore del Servizio competente provvede con decreto al riparto delle risorse.

¹ Ai sensi dell'art. 9, c. 142, L.R. 9/2026 (B.U.R. 7/8/2026, S.O. n. 24), per l'anno 2026 le domande degli enti locali di assegnazione delle risorse per la concessione di contributi per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili sono presentate dall'1 al 21 settembre 2026.

² Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 6/8/2026, n. 095/Pres. (B.U.R. 19/8/2026, n. 33).

2. Il decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza e comunicato ai beneficiari.

3. Le risorse sono concesse e contestualmente erogate³ dal Servizio competente entro quarantacinque giorni dalla data del decreto di cui al comma 1.

4. (ABROGATO).⁴

Art. 7

(Modalità di gestione del finanziamento)

1. La gestione del finanziamento concesso agli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), è in capo al soggetto beneficiario.

2. Non è ammessa la gestione delle risorse in forma associata, qualora la domanda sia presentata da un Comune singolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano il bando per la concessione dei contributi a terzi, corredato della modulistica necessaria alla presentazione della domanda e ne danno comunicazione al Servizio regionale competente. Il bando riporta il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura <<Iniziativa realizzata con il finanziamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>.⁵

Art. 8

(Rendicontazione)

1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il 30 aprile⁶ dell'anno successivo alla concessione delle risorse, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza.⁷

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il direttore del Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione.

³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPREg. 6/8/2026, n. 095/Pres. (B.U.R. 19/8/2026, n. 33).

⁴ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. b), DPREg. 6/8/2026, n. 095/Pres. (B.U.R. 19/8/2026, n. 33).

⁵ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPREg. 6/8/2026, n. 095/Pres. (B.U.R. 19/8/2026, n. 33).

⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPREg. 6/8/2026, n. 095/Pres. (B.U.R. 19/8/2026, n. 33). Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del DPREg. 095/2026 continua ad applicarsi il termine di rendicontazione previsto dall'articolo 8 del presente regolamento nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo DPREg. 95/2026.

⁷ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 14, L.R. 18/2025 (B.U.R. 31/10/2025, S.O. n. 31), per gli interventi finanziati nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.

Art. 9
(Revoca dei finanziamenti agli enti locali)

1. L'Amministrazione regionale provvede alla revoca dei finanziamenti nei seguenti casi:
- a) revoca totale per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) revoca totale in caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 7, comma 2;
 - c) revoca parziale nella misura del 20 per cento del finanziamento assegnato per mancato adempimento dell'obbligo dell'apposizione del logo di cui all'articolo 7, comma 3;
 - d) revoca totale per mancata rendicontazione delle risorse entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi della legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Abrogazione)

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi 4 dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019));
 - b) il decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2021, n. 7 (Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)).

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2023, le domande degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5/2021, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 12
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 13
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.